Disegno di legge regionale 10 aprile 2026, n. 136

Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Art. 1.
(Finalità)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili assegnati all'anno 2030 come stabilito nell'allegato A, la presente legge disciplina aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11 bis, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), tenuto conto dei principi e dei criteri di cui al medesimo articolo, comma 4.

Art. 2.
(Obiettivi)

1. In attuazione del d.lgs. 190/2024 l'obiettivo da fonti energetiche rinnovabili assegnato alla Regione all'anno 2030 ammonta a 4.991 MW di potenza nominale.
2. La Regione consegue l'obiettivo complessivo secondo la traiettoria e la ripartizione annuale di cui all'allegato A alla presente legge.
3. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio sul territorio della Regione per ciascun anno a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2030;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione di impianti entrati in esercizio sul territorio della Regione per ciascun anno a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2030.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, per gli impianti idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza della fonte per il relativo parametro di equiparazione pubblicato e aggiornato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Art. 3.
(Principi e criteri per l'individuazione di ulteriori aree idonee)

1. In aggiunta ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 11 bis del d.lgs. 190/2024, la presente legge tiene conto, altresì, del principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in base al quale il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 è perseguito avendo riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle scelte effettuate, quali presupposti necessari per la transizione ecologica e per la crescita della competitività e dell'occupazione.
2. Le aree agricole qualificabili come idonee non possono superare lo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) a livello regionale, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici in esercizio o autorizzati. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente periodo, il limite massimo di SAU qualificabile come area idonea per ciascun comune è pari al 2 per cento. I Comuni possono aumentare il limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili, fino ad un massimo del 3 per cento per impianti destinati all'autoconsumo industriale o a comunità energetiche rinnovabili. Le aree idonee di cui all'articolo 11 bis, comma 1 del d.lgs. 190/2024 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale.

Art. 4.

(Ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4 del d.lgs. 190/2024 e fatto salvo quanto previsto al medesimo articolo, comma 4, lettera m), sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ad esclusione dei siti UNESCO e delle relative zone di protezione:

a) al di fuori delle aree classificate agricole, i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 40 per cento;

b) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 50 metri dai siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006;

c) al di fuori delle aree classificate agricole, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 350 metri dalle aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

d) il sito di interesse nazionale di Balangero perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000.

2. Nelle ulteriori aree idonee di cui al comma 1, le semplificazioni previste dall'articolo 11-quater del d. lgs. 190/2024 sono estese agli impianti di accumulo elettrochimico funzionalmente integrati, nonché alle opere connesse di rete integralmente ricompresi nelle stesse.

3. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione approva gli indirizzi localizzativi per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico non integrati, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza, tutela paesaggistica e ambientale, dissesto e sicurezza idraulica, nonché di salvaguardia delle colture di pregio e dei territori ad elevato valore agronomico.

Art. 5.

(Criteri per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici)

1. L'installazione di impianti a fonte rinnovabile si basa sui seguenti criteri generali:

a) l'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi;

b) l'installazione degli impianti eolici deve garantire una producibilità annua pari a duemilacinquecento ore equivalenti;

c) al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali devono essere conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell'aria.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ulteriori criteri per l'installazione e le modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici al fine di garantire la continuità delle attività agricole e la tutela del potenziale agricolo della Regione.

Art. 6.

(Disposizioni specifiche per le strutture commerciali)

1. Al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili nei casi di nuova costruzione di medie e grandi strutture di vendita, come definite dalla disciplina regionale per le attività commerciali, sono installati impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici o a copertura dei parcheggi all'aperto in misura tale da generare una potenza elettrica aggiuntiva pari a quella prevista dal paragrafo 2, punto 3, dell'allegato III al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio).
2. Nel caso di interventi superiori a quelli di restauro e di risanamento conservativo, come individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle strutture di vendita di cui al comma 1 sono installati impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici o a copertura dei parcheggi all'aperto in misura tale da generare una potenza elettrica aggiuntiva pari al 50 per cento di quella prevista dal paragrafo 2, punto 3, dell'Allegato III al d.lgs. 199/2021 per le nuove costruzioni. Le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano nel caso di comprovata impossibilità di reperire superfici disponibili.
3. Le eventuali coperture dei parcheggi all'aperto di cui ai commi 1 e 2 sono consentite anche in deroga ai rapporti di copertura previsti per le aree commerciali all'interno delle quali sono realizzate.

Art. 7.
(Adeguamento del Piano energetico ambientale regionale e attività di monitoraggio e coordinamento)

1. La Regione, sulla base della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, adegua il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 15 marzo 2022 n. 200-5472, attraverso la predisposizione di uno specifico piano stralcio sulle fonti energetiche rinnovabili, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79).
2. La Regione, attraverso la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili denominata SUER di cui all'articolo 5 del d.lgs. 190/2024, realizzata e gestita dal gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a.), effettua il monitoraggio degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio e del loro cumulo, al fine di definire indirizzi diretti ad evitare il verificarsi di situazioni di straordinaria concentrazione territoriale.
3. La Regione esercita le attività di monitoraggio e coordinamento ad essa attribuite dalla normativa vigente, al fine di valutare l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili. A tal fine accede alla piattaforma di cui al comma 2 per consultare e visualizzare i dati relativi alle istanze presentate ed ai titoli abilitativi rilasciati o formati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 8.
(Disciplina del cumulo di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d. lgs. 190/2024 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del medesimo decreto in tema di artato frazionamento, nel caso di due o più progetti presentati da un medesimo soggetto o da soggetto riferibile al medesimo centro d'interessi e ubicati in aree contermini o tra loro distanti meno di un chilometro dal perimetro esterno dell'area del nuovo progetto, localizzate anche in comuni confinanti, le relative istanze devono essere cumulate, dovendosi considerare come unica l'istanza, e applicandosi il regime amministrativo previsto per il valore cumulato, derivante dalla somma delle potenze dei singoli progetti in corso di autorizzazione o abilitazione.
2. Al fine di evitare sul territorio regionale gli impatti cumulativi connessi all'elevata concentrazione di impianti, per i progetti assoggettati ad attività libera si applica il regime della

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), qualora la potenza del progetto da realizzare cumulata a quella dei progetti realizzati, autorizzati o abilitati, e in corso di autorizzazione o abilitazione in un raggio di due chilometri dal perimetro esterno dell'area del nuovo progetto, ad esclusione degli impianti sulle coperture, superi la soglia prevista per il regime di attività libera.
3. Nel rispetto della finalità di cui al comma precedente, per i progetti assoggettati a PAS si applica il regime dell'Autorizzazione Unica (AU), qualora la potenza del progetto da realizzare cumulata a quella dei progetti realizzati, autorizzati o abilitati, e in corso di autorizzazione o abilitazione in un raggio di due chilometri dal perimetro esterno dell'area del nuovo progetto, ad esclusione degli impianti sulle coperture, superi la soglia prevista per il regime di Procedura Abilitativa Semplificata.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, disciplina la valutazione dell'effetto cumulo tra impianti della stessa fonte rinnovabile localizzati nella medesima area vasta, al fine di effettuare la ponderazione degli interessi, di cui all'articolo 3, comma 1 del d.lgs. 190/2024.

Art. 9.

(Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), numero 2) e dell'articolo 9, comma 10, lettera d) del d. lgs. 190/2024 l'amministrazione procedente, sentito il comune sede di impianto, nell'ambito di ciascun procedimento, definisce un programma di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti.
2. Le misure di compensazione di cui al comma 1, in relazione a impianti di potenza superiore a 1 MW, prevedono a favore del comune territorialmente interessato, prioritariamente la realizzazione di interventi di efficienza energetica, ivi compresa la rete di illuminazione pubblica, e misure che promuovono la diffusione di impianti di generazione alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER). Le misure di compensazione sono individuate per i comuni in cui è realizzato l'impianto e per i comuni interessati dalle opere di connessione.
3. Il titolo autorizzativo o abilitativo per la realizzazione degli impianti stabilisce le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione, la cui mancata realizzazione, nel rispetto del termine previsto, determina la decadenza del titolo autorizzativo o abilitativo.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici e per le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, in linea con le disposizioni dello Stato.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi sulla base della disciplina statale e regionale previgente.

Art. 11

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

ALLEGATO A
(Art. 1)

TABELLA A

RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW

REGIONE PIEMONTE

OBIETTIVI DI POTENZA AGGIUNTIVA

[MW]

2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991